

## AUMENTATI I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

### RIFERIMENTI

- **Art. 2477, C.c.**
- **Art. 379, D.Lgs. n. 14/2019**
- **Art. 2-bis, DL n. 32/2019 convertito dalla Legge n. 55/2019**

### IN SINTESI

*In sede di conversione del Decreto c.d. "Sblocca cantieri" sono stati rivisti (in aumento) i limiti per la nomina dell'organo di controllo / revisore nelle srl, fissati nelle seguenti misure:*

- *totale attivo € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);*
- *ricavi € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);*
- *dipendenti occupati in media 20 (in precedenza 10).*

*Non è stata modificata la condizione temporale e pertanto l'organo di controllo / revisore va istituito qualora sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei predetti limiti.*


Nell'ambito del D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Legislatore, modificando l'art. 2477, C.c., ha ampliato le ipotesi in cui nelle srl sussiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, prevedendo la riduzione dei limiti di attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti

Recentemente, è stata pubblicata sulla G.U. 17.6.2019, n. 140 la Legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019, c.d. "Sblocca cantieri", che prevede una nuova modifica (ora in aumento) dei predetti limiti.


### LIMITI STABILITI DAL DECRETO "CRISI D'IMPRESA"

L'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, modificando il citato art. 2477, ha:

- confermato la previsione del comma 1 in base alla quale l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo / revisore; qualora lo statuto non disponga diversamente, lo stesso è costituito da un solo membro effettivo;
- ridotto i limiti stabiliti dal comma 3, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società:
  - è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - ha **superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti**:
    - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale → € 2.000.000
    - ricavi delle vendite / prestazioni → € 2.000.000
    - dipendenti occupati in media durante l'esercizio → 10 unità

 La **previgente disposizione** richiedeva la nomina dell'organo di controllo in caso di **superamento**, per due esercizi consecutivi, **di 2 dei 3 limiti** previsti;

- stabilito che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi** (in precedenza, 2) **non è superato alcuno dei predetti limiti**.
- disposto, mediante la revisione del comma 5, che:
  - se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche "*su segnalazione del conservatore del registro delle imprese*";
  - alle srl sono applicabili le disposizioni dell'art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell'organo di controllo).  
Di fatto è stata normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni commesse dagli amministratori che possono arrecare danno alla società, risolvendo così l'ampio dibattito sviluppatosi sul tema in dottrina e in giurisprudenza.

 I predetti limiti assumono rilevanza anche ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle **società cooperative costituite in forma di srl**, per effetto del rinvio all'art. 2477 da parte dell'art. 2543, C.c..

### NUOVI LIMITI STABILITI DAL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

Come accennato, in sede di conversione del citato DL n. 32/2019 è stato introdotto l'art. 2-bis che ha (ri)modificato i commi 2 e 3 dell'art. 2477.

In particolare, mentre sono state confermate le prime due fattispecie alla cui sussistenza si determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ossia qualora la srl:

- sia tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

il Legislatore ha nuovamente rivisto, raddoppiandoli rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 14/2019, i limiti "dimensionali" per la nomina dell'organo di controllo / revisore.

Ora detto obbligo sussiste per le srl che hanno **superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale → € 4.000.000
- ricavi delle vendite / prestazioni → € 4.000.000
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio → 20 unità

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE DI SRL					
Parametri di riferimento	Vecchi limiti		Nuovi limiti		
			D.Lgs. n. 14/2019	DL n. 32/2019	Se per 2 esercizi consecutivi, è superato <b>almeno 1 dei 3 limiti</b>
Attivo Stato patrimoniale	€ 4.400.000	Se per 2 esercizi consecutivi, sono superati <b>2 dei 3 limiti</b>	€ 2.000.000	€ 4.000.000	
Ricavi vendite / prestazioni	€ 8.800.000		€ 2.000.000	€ 4.000.000	
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità		10 unità	20 unità	

Nell'ambito del citato art. 2-bis il Legislatore ha altresì **confermato le previsioni** contenute nell'art. 2477:

- al comma 5, in materia di **mancata nomina dell'organo di controllo**, con conseguente intervento del Tribunale, e di **controllo giudiziario** sulla gestione;
- al comma 3, in base alle quali la nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti**.



Resta altresì ferma la previsione contenuta nel citato comma 1 dell'art. 2477.

#### DECORRENZA ED EFFETTI DEI NUOVI LIMITI

In merito alla decorrenza dei nuovi limiti, va innanzitutto evidenziato che il citato art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto che:

- **le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019**, al superamento dei limiti (€ 2.000.000 di attivo / ricavi, 10 dipendenti) "*devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ... entro nove mesi dalla predetta data*".

Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) resta(va)no valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.



L'adeguamento:

- si rende(va) necessario, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo statuto non prevede alcunché in termini di organo di controllo ovvero subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, C.c.;
- non dovrebbe (avrebbe dovuto) riguardare le società il cui statuto rinvia genericamente all'art. 2477, C.c.;

- ai fini della prima applicazione dei “nuovi” limiti è necessario avere riguardo ai **parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti** al suddetto termine, ossia **al 2017 e 2018**.

Le suddette previsioni hanno determinato l'insorgere di alcune questioni operative collegate al momento in cui è (era) necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo per le società che ne sono attualmente prive, nonché all'adeguamento dello statuto.

Infatti, la predetta disposizione fissa il termine entro il quale provvedere all'adeguamento mentre non stabilisce un termine specifico per la nomina dell'organo di controllo.

La questione interessa(va) le srl che, con riferimento al 2017 e 2018, soddisfano i nuovi limiti, il cui statuto risulta “in linea” con le nuove disposizioni. In tale contesto la società potrebbe (avrebbe potuto / dovuto) quindi nominare l'organo di controllo in sede di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2018.

Va evidenziato che nella Relazione illustrativa al citato Decreto è precisato che

*“il comma 3 ... fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma [14.8.2020] e, soprattutto, dei sistemi di allerta”.*

Da quanto sopra si potrebbe evincere che anche la nomina dell'organo di controllo possa (avrebbe potuto) intervenire entro dicembre 2019.

#### **CONSEGUENZE PER LE SRL CHE HANNO PROVVEDUTO A NOMINARE L'ORGANO DI CONTROLLO**

Alla luce della **nuova modifica normativa introdotta dal DL n. 32/2019** si pone l'ulteriore questione con riferimento alle srl che **hanno già provveduto** (sulla base di quanto sopra esaminato) **ad adeguarsi** alle prescrizioni di cui al citato art. 379 e, in particolare, della “sorte” dei Collegi sindacali / revisori il cui mandato era in corso alla data del 18.6.2019 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto c.d. “Sblocca cantieri”).

In merito va evidenziato che analoga problematica si era presentata per i mandati in corso al 25.6.2014, ossia alla data di entrata in vigore del DL n. 91/2014 con il quale è stato abrogato l'obbligo di nomina del Collegio sindacale / sindaco unico / revisore per le srl il cui capitale sociale era pari o superiore a quello minimo stabilito per le spa (di fatto, ora, indipendentemente dall'ammontare del capitale sociale, le srl non sono più tenute alla nomina dell'organo di controllo).

Sul punto, si rammenta che:

- in base all'art. 4, comma 1, lett. l), DM 28.12.2012, contenente il regolamento relativo ai casi / modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di **revisore legale**, **costituisce giusta di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”;**
- con una norma di natura interpretativa al citato DL n. 91/2014 il Legislatore ha previsto che “... **la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca**”.

Va inoltre considerato che:

- in presenza di **revisore legale**, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del citato Decreto 28.12.2012, l'organo amministrativo deve **comunicare per iscritto** allo stesso la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi;
- in presenza di **Collegio sindacale / sindaco unico**, in caso di revoca per giusta causa, come stabilito dall'art. 2400, comma 2, C.c., la stessa **non è automatica**; infatti, “**la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato**”.

Di fatto, quindi, affinché la revoca sia efficace, è necessario l'avvallo del Tribunale.

Relativamente alla necessità di intervento dell'Autorità giudiziaria ai sensi del citato art. 2400 gli orientamenti interpretativi sviluppatasi sono risultati contrastanti. In particolare:

- il Notariato nello Studio 9.1.2015, n. 1129-2014/I ha ritenuto **sufficiente la delibera dei soci**, nella quale doveva essere comunque esplicitata la giusta causa della revoca.  
La revoca dei sindaci prevista dal citato DL n. 91/2014 non richiedeva l'intervento del Tribunale considerato che:
  - la **possibilità di revoca è connessa** all'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477, ossia "**ad un fatto storico sopravvenuto (modifica normativa), indipendente dalla volontà dei soci di maggioranza**";
  - detta norma, non essendo "inserita" nel Codice civile, non ha portata generale tale da applicarsi in tutti i casi in cui vengono meno i presupposti che hanno determinato la nomina dei sindaci;
  - non sembra ricorrere la ratio della disciplina contenuta nell'art. 2400, ossia l'esigenza di tutelare l'indipendenza dell'organo di controllo, considerato che "*l'accidentalità storica più volte rimarcata esclude la preterintenzione della maggioranza assembleare*";
- il MISE, a seguito della risposta in merito alla revoca per giusta causa dei sindaci ottenuta dal Ministero della Giustizia (Nota 13.1.2015, n. 4865), ha **ritenuto imprescindibile il Decreto di approvazione del Tribunale, volto ad accertare l'esistenza della predetta causa di revoca.**

Alla luce di quanto sopra qualora la società, avendo superato i vecchi limiti, abbia già provveduto alla nomina del revisore / Collegio sindacale, che ora non risulta più necessario per mancato superamento dei nuovi limiti di cui al citato DL n. 32/2019, potrà procedere alla revoca dell'organo di controllo, con le "accortezze" accennate in caso di organo collegiale.

Una soluzione operativa alternativa potrebbe essere individuata nell'"invito" rivolto all'organo di controllo (appena nominato) a valutare l'opportunità di "abbandonare" l'incarico, alla luce delle novità legislative in esame. In tal caso, l'organo di controllo dovrà presentare le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione / Amministratore unico. ■